



## CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA SALERNO

ORDINANZA N. 38/09

Il Capo del compartimento e del circondario marittimo di Salerno:

- VISTA** la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed, in particolare, il D.M. 29/07/2008 n°146 - "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto";
- VISTE** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse;
- RITENUTO** necessario modificare la propria ordinanza n°92/08 in data 16.06.08 – Disciplina per l'esercizio delle attività diportistiche nelle acque del circondario marittimo di Salerno;
- VISTI** gli articoli 17, 18, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;

### ORDINA

#### Articolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale del circondario marittimo di Salerno, che si estende dal comune di Positano a quello di Eboli inclusi.
2. I limiti di navigazione di cui all'articolo 5 della presente ordinanza si applicano in tutto il compartimento marittimo di Salerno che comprende oltre il circondario marittimo di Salerno anche i circondari marittimi di Agropoli e Palinuro.
3. Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del circondario marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.
4. Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo II del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato.
5. Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato.

#### Articolo 2 – NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE TRASPORTABILI

1. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.
3. Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n°146, come di seguito indicato:
  - 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
  - 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
  - 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
  - 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
  - 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;

- 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.
4. Per i natanti che trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.
  5. Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone.

### **Articolo 3 – ACCERTAMENTI E CONSIGLI PRIMA DELL'INIZIO DELLA NAVIGAZIONE**

1. Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:
  - le condizioni siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
  - i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
  - la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
  - i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
  - siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.
2. Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:
  - per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
  - l'assenza di acqua in sentina;
  - le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm canale 68, oppure rivolgendosi alla capitaneria di porto di Salerno al numero telefonico 089/255000 o via radio VHF/Fm canale 16, ovvero ad altra locale autorità marittima.
3. Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

### **Articolo 4 – PORTI, APPRODI, PONTILI, ZONE DI ANCORAGGIO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SALERNO**

La navigazione, gli ancoraggi, gli ormeggi e la sosta delle unità navali da diporto nelle zone di ancoraggio, nell'approdo di Positano, e nei porti di Amalfi, Maiori, Cetara, Salerno e Masuccio Salernitano, nonché ai pontili e ai gavitelli posizionati nelle acque antistanti il litorale del circondario marittimo di Salerno sono disciplinati da dedicate ordinanze emanate dalla capitaneria di porto di Salerno per ogni singola località.

### **Articolo 5 – I LIMITI DI NAVIGAZIONE NELLE ACQUE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SALERNO (DAL COMUNE DI POSITANO A QUELLO DI SAPRI INCLUSI)**

1. Le unità navali da diporto, comprese le tavole a vela, possono navigare nelle acque del compartimento marittimo di Salerno, mantenendosi a distanze superiori a:
  - 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge o 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste a picco, in caso di navigazione con utilizzo del motore o della vela;
  - 1000 metri dalle navi militari e 200 metri dalle navi mercantili alla fonda;
  - 1000 metri dall'aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare;
  - 300 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquee;
  - 200 metri dagli impianti di acquacoltura e miticoltura;
  - 50 metri dalla stazione ondometrica sita alla foce del fiume Sele nel comune di Eboli;

- 10 metri dall'impianto tecnologico per lo sviluppo di colonna di acqua ad effetto fontana nella zona di mare antistante il lungomare Trieste nel Comune di Salerno.

Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, delle tavole/mezzi trainati da aquiloni (KITE – SURF ecc.), di piccoli gommoni trainati da unità a motore (BANANA BOAT ecc.), nonché la conduzione delle moto d'acqua, possono essere effettuate oltre il limite di 500 metri dalla costa.

2. Durante la stagione balneare, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, le unità da diporto, comprese le tavole a vela, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, devono:
  - per raggiungere la costa o le scogliere attraverso le zone riservate alla balneazione, utilizzare i corridoi di atterraggio di cui al successivo articolo 6, ovvero navigare senza l'utilizzo del motore o della vela;
  - non ancorare e sostare nelle zone riservate alla balneazione;
  - le moto d'acqua e le unità che trainano tavole/mezzi, fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino ai 500 metri dalla costa devono navigare con rotta perpendicolare alla costa;
  - fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino a 1000 metri dalla costa, navigare a una velocità non superiore a 10 nodi, mantenendo, comunque, lo scafo in dislocamento.
3. Le unità impiegate nell'attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d'acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.), devono, oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, navigare ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa. La navigazione di detti mezzi è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.
4. I natanti a remi di tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi simili possono navigare in ore diurne e con condimento assicurato fino a una distanza massima di 300 metri dalla costa. Comunque, nella zona riservata alla balneazione, in presenza di bagnanti, la navigazione deve essere condotta, per quanto più possibile, perpendicolarmente alla costa, senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione stessa. La navigazione di detti natanti è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

## **Articolo 6 – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO**

1. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
2. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche. La sosta nel corridoio è consentito solo per brevi momenti, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.

## **Articolo 7 – ATTIVITA' LUDICO – DIPORTISTICHE**

Per la conduzione delle singole attività ludico - diportistiche , oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede in allegato 1 alla presente ordinanza.

## **Articolo 8 – CENTRI SPORTIVI E DI ISTRUZIONE**

1. Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui al precedente articolo 6 devono:
  - munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc... previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
  - comunicare all'autorità marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;
  - predisporre e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.
3. I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
4. L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire:
  - in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
  - con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:
    - di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
    - di una cassetta di pronto soccorso;
  - un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;
  - le imbarcazioni per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
5. Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

## **Articolo 9 – ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO**

1. Chiunque intenda effettuare l'attività di locazione o il noleggio di natanti da diporto deve presentare alla locale autorità marittima la dichiarazione come da allegato 2 alla presente ordinanza.
2. Copia della dichiarazione, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa.
3. Il locatore/noleggiatore di natanti deve:
  - svolgere l'attività con mare e tempo assicurati;
  - consegnare l'unità, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e prevista copertura assicurativa;
  - istruire preventivamente i conduttori/noleggiatori circa l'uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso;
  - informare gli utilizzatori sull'osservanza delle disposizioni speciali relative alla disciplina della navigazione dei natanti da diporto nonché delle leggi ed ordinanze in vigore ed in particolare della presente ordinanza, che dovrà essere ben esposta al pubblico e disponibile in copia da consegnarsi, se richiesta, all'utilizzatore;
  - prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia;
  - porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio e all'utilizzo dei corridoi di atterraggio;

- tenere pronta un'idonea unità di assistenza, a motore, con a bordo un salvagente anulare con 30 mt. di cima e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da poter utilizzare anche per il rientro dei natanti che effettuano la locazione/noleggio, in caso di pericolo o di condimeteo avverse. Sono esentati da tale obbligo i concessionari che effettuano attività di locazione/noleggio di unità non dotate di motore;
  - annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito telefonico di ciascun utente nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) e se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli utilizzatori per rivolgersi prontamente in caso di necessità;
  - contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi n° 01, ecc.);
  - assicurarsi che le moto d'acqua locate siano dotate di un sistema di telecomando per spegnimento del motore a distanza, che possa essere attivato, da parte del locatore, in caso di inosservanza dei limiti di navigazione, ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa;
4. Il conduttore di un'unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed a quelle recate dalla presente ordinanza;
  5. I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità rilasciato dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona, sulla base della relativa dichiarazione emessa dall'organismo tecnico notificato ovvero affidato.

## **Articolo 10 – GESTIONE DELLE EMERGENZE**

1. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del circondario marittimo di Salerno deve informare immediatamente la capitaneria di porto – Guardia costiera di Salerno (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 089/255000 (sala operativa); 089/2587911 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.
2. In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:
  - tipo di emergenza;
  - posizione dell'unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
  - numero e età delle persone presenti a bordo;
  - caratteristiche dell'unità navale.
3. Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo, è opportuno che:
  - provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
  - mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l'autorità marittima;
  - utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

## **Articolo 11 - ALTRE DISPOSIZIONI**

1. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della capitaneria di porto di Salerno.
2. L'esercizio e le operazioni di bunkeraggio nonché quelle di alaggio e varo delle unità da diporto, devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della capitaneria di porto di Salerno.
3. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente autorità marittima, come previsto dall'ordinanza emanata in materia dalla capitaneria di porto di Salerno.
4. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con l'esercizio della balneazione disciplinato da ordinanza della capitaneria di porto di Salerno.
5. L'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della capitaneria di porto di Salerno. Durante la stagione balneare, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
6. L'esercizio delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza della capitaneria di porto di Salerno.
7. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza e svolta in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dei vigenti vincoli imposti dalla capitaneria di porto di Salerno. Tutte le unità navali devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
8. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, in mare sono fissati con ordinanza della capitaneria di porto di Salerno. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica autorità, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.

## **ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE, VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.**

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data 15.04.09 ed abroga l'Ordinanza n°92/08, in premessa citata e l'Ordinanza n.193/08 in data 22.12.08.
2. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca reato.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
  - distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
  - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
  - inserimento nel sito web [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it).

Salerno, 09.04.09

IL COMANDANTE  
C.V.(CP) Vincenzo DE LUCA